

Report.N. **32454**

Racc.N. **8112** -----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI -----

----- DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette (17) del mese di

dicembre -----

----- 17 dicembre 2021 -----

In Tarcento, alla Via Cornelio Frangipane, n. 3, presso la

sede dell'infradetta società, alle ore diciotto (ore 18,00). -

- Avanti a me dott. Francesco Petroni, notaio alla Residenza

di Cividale del Friuli ed iscritto presso il Collegio Notari-

le di Udine -----

----- E' presente -----

VENETO MAURO, nato a Cividale del Friuli li 9 dicembre 1964 e

residente a Stregna, alla Frazione Presserie, n. 22,

cod.fisc. VNT MRA 64T09 C758Y, il quale dichiara di essere

cittadino italiano. -----

- Certo io notaio dell'identità personale del costituito il

quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio

di Amministrazione e legale rappresentante della società con-

sortile a responsabilità limitata sotto la denominazione

"TORRE-NATISONE GAL Soc.Cons. a r.l." , con sede in Tarcento,

alla Via Frangipane, n.3, con capitale sociale di euro

22.640,00 (ventidue mila seicento quaranta), interamente versa-

to, iscritta al n. 02392590309 del Registro delle Imprese di

Registrato
a Udine
li 24.12.2021
al n. 27597
Serie 1T
euro 356,00

Pordenone-Udine, codice fiscale e Partita IVA pari numero, e
al n. UD-257219 del Repertorio Economico Amministrativo, ri-
chiede la mia assistenza per la redazione del Verbale dell'-
l'Assemblea dei soci della predetta società, convocata in
questo luogo, per oggi e per le ore 17,30 (ore diciassette e
minuti trenta) in unica convocazione, per discutere e delibe-
rare sul seguente -----

----- Ordine del Giorno -----

----- (parte notarile) -----

2. Proroga della durata della Società fino al 31 dicembre
2036; -----

3. Introduzione nello Statuto dell'art.5-bis contenente la
previsione di contributi in denaro a carico dei Soci ai sensi
dell'art. 2615-ter c.c. e conseguente modifica dell'art. 11,
comma 2, dello Statuto. -----

Aderendo alla fattami richiesta, io notaio do atto di quanto
segue. -----

- Assume la presidenza ai sensi dell'art.16 dello Statuto So-
ciale, il costituito signor Veneto Mauro, il quale anzitutto
constata: -----

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante
l'invio nei termini previsti dallo Statuto, dell'avviso di
convocazione a mezzo posta elettronica certificata agli indi-
rizzi di ciascun socio comunicati alla società; -----

b) che sono presenti, debitamente rappresentati, numero sette

(7) soci su tredici, della società, portatori di una percentuale di capitale sociale rappresentato superiore a più della metà del capitale, come richiesto dall'art.18 del vigente Statuto per le modifiche statutarie: il tutto come risulta dall'elenco redatto a cura del Presidente dell'Assemblea che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; -----

c) che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di lui stesso, Presidente, e del signor De Marco Mauro, Consigliere; mentre sono assenti giustificati i Consiglieri Comelli Paolo, Vice Presidente, Guion Giorgio e Cacitti Viania; -----

d) che il Collegio Sindacale non risulta istituito, né obbligatorio per legge; -----

e) che pertanto la presente assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

- Indi il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, iniziando la trattazione del primo argomento all'Ordine del Giorno, comunica all'assemblea che la durata della società scade il prossimo 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno); pertanto al fine di evitare lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n.1), del Codice Civile, si rende necessario deliberare la proroga della durata della società. -----

A tale proposito, al fine di dare continuità e stabilità al-

l'operato della società per un tempo adeguato, anche per meglio espletare le attività di progettazione pluriennale relative a fondi europei, propone di prorogare di quindici anni la durata della società stessa, fissando la nuova scadenza al 31 (trentuno) dicembre 2036 (duemilatrentasei). -----

L'Assemblea, dopo breve discussione, avendo convenuto su quanto esposto e suggerito dal Presidente, per alzata di mano all'unanimità, e con la sola astensione del socio <<CONSORZIO TUTELA VINI FRIULI COLLI ORIENTALI E RAMANDOLO>> rappresentato dal suo Presidente Paolo Valle, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, -----

----- *d e l i b e r a* -----
1) di prorogare la durata della società dalla data del 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno) alla data del 31 (trentuno) dicembre 2036 (duemilatrentasei), modificando come segue l'art.3) del vigente Statuto sociale: -----

"ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA' -----

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2036 (duemilatrentasei), e potrà essere prorogata con decisione dei soci.". -----

----- * * * * * -----
Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno, il Presidente espone che sarebbe opportuno prevedere nello Statuto la previsione di contributi in denaro a carico dei Soci ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., introducendo un

nuovo articolo ad hoc, rubricato "5-bis", e conseguentemente di modificare l'art. 11, comma 2, dello Statuto medesimo, prevedendo tra le competenze delle decisioni dei soci anche quella di determinare i contributi consortili e le relative modalità di erogazione. -----

Propone quindi di introdurre le relative modifiche nel testo dello Statuto. -----

L'Assemblea, dopo breve discussione, avendo convenuto su quanto esposto e suggerito dal Presidente, per alzata di mano all'unanimità, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

----- d e l i b e r a -----

2) di introdurre nello Statuto sociale l'art. 5-bis, che sarà del seguente tenore: -----

"ARTICOLO 5-BIS) CONTRIBUTI CONSORTILI -----

Per l'attuazione dell'oggetto sociale il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile e del successivo comma 2 dell'art. 11, potrà richiedere ai Soci il versamento di contributi in denaro per la copertura dei costi relativi al funzionamento della Società e/o per la costituzione di un'apposita riserva proporzionalmente alla quota detenuta, previa decisione dei soci, con modalità che tengano in considerazione le esigenze dei soci pubblici in materia di programmazione economico-finanziaria."; -----

3) di modificare in conseguenza l'art. 11 dello Statuto, introducendo anche la lettera f) all'interno del comma 2, come

segue (modifica evidenziata con la sottolineatura): -----

ARTICOLO 11) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE -----

----- (comma 2) -----

"2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: ---

a) L'approvazione del bilancio; -----

b) La nomina dell'organo amministrativo; -----

c) La nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; -----

d) Le modificazioni del presente statuto; -----

e) La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci; -----

f) La determinazione anche su base pluriennale, dei contributi consortili di cui all'art. 5-bis (Titolo II) e le relative modalità di erogazione da parte dei Soci." -----

- Con quanto sopra deliberato, viene sostituito a quello precedente, il nuovo testo dello statuto sociale nella sua versione variata ed aggiornata anche con la nuova durata che, debitamente approvato, si allega al presente verbale sotto lettera "B". -----

A questo punto, niente altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore diciotto e minuti quindici (ore 18,15). -----

- Il comparente, avendone i requisiti, espressamente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di avere

degli stessi piena ed esatta conoscenza. -----

Del presente atto ho dato lettura, in sede assembleare, al costituito, il quale, a mia interpellanza, lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e lo approva. -----

Scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in minima parte a mano da me notaio su due fogli per intere pagine sei e fin qui della settima e viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti sedici (ore 18,16). -----

F.to Veneto Mauro -----

F.to Francesco Petroni notaio (L.S.) -----

Assemblea dei soci


17 dicembre 2021

LISTA PRESENZE SOCI ALL'ASSEMBLEA DEL 17 DICEMBRE 2021

FOGLIO PRESENZE

	Nominativo Soci convocati	QUOTA €	%	Presente	Assente
1	COMUNITA' DI MONTAGNA DEL NATISONE E TORRE rappresentata dal Presidente MAURO STECCATI	14.705,70	64,95%	X	
2	UNIONE ARTIGIANI PICCOLE E MEDIE IMPRESE- CONFARTIGIANATO rappresentata dal Presidente GRAZIANO TILATTI con delega a GLORIA DE MARTIN	912,95	4,03%	X	
3	KMECKA ZVEZA - ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI rappresentata dal Presidente FRANC FABEC con delega a FRANCESCO CHIABAII	428,45	1,89%	X	
4	CONSORZIO TUTELA VINI "FRIULI COLLI ORIENTALI E RAMANDOLO" rappresentata dal Presidente PAOLO VALLE	448,67	1,98%	X	
5	UNPLI FRIULI VENEZIA GIULIA - APS rappresentata dal Presidente..... con delega a	56,60	0,25%		X
6	GRUPPO ESPLORATORI E LAVORATORI GROTTE DI VILLANOVA - GELGV rappresentata dal Presidente MAURO PINOSA	520,20	2,30%	X	
7	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA rappresentata dal Presidente..... con delega a	366,05	1,62%		X
8	LATTERIA SOCIALE DI CIVIDALE E VALLI DEL NATISONE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA rappresentata dal Presidente..... con delega a	510,06	2,25%		X
9	INGARCOOP SOCIETA' COOPERATIVA rappresentata dal Presidente..... con delega a	254,94	1,13%		X
10	BANCATER CREDITO COOPERATIVO FVG- SOCIETA' COOPERATIVA rappresentata dal Presidente LUCA OCCHIALINI con delega a MARCO LACARA	1.187,95	5,25%	X	


Vincenzo... Silvia... Fabio... Luca...



11	BANCA DI CIVIDALE SOCIETA' PER AZIONI- CIVIBANK SPA rappresentata dal Presidente MICHELA DEL PIERO con delega a FRANCESCO BERNARDIS	2.071,68	9,15%	X	
12	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI UDINE rappresentata dal Presidente..... con delega a	1076,74	4,76%		X
13	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA TRA I VITICOLTORI DI REFOSCO NOSTRANO rappresentata dal Presidente..... con delega a	100,01	0,44%		X
	TOTALE CAPITALE CONVOCATO	22.640,00	100,00%		

Michele Del Piero

Michele Del Piero



Allegato lett. "B" all'atto n. 8112 di raccolta

—Statuto della società "TORRE-NATISONE GAL Soc.Cons.a r.l." —

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1. E' costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata: "TORRE-NATISONE GAL Soc.Cons.a r.l."

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

1. La Società non ha scopo di lucro e ha per oggetto la promozione di attività nei settori agricolo, agritouristico, turistico, della ricettività professionale e non, della ristorazione, artigianale e delle piccole e medie imprese, commerciale, dei servizi e delle attività produttive in genere, comprese le attività di formazione e riqualificazione a favore dell'occupazione e delle imprese, nonché lo studio, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative utili alla promozione dello sviluppo sociale, economico, culturale ed alla valorizzazione, utilizzo e conservazione delle risorse culturali, naturali ed ambientali.

La Società potrà, pertanto, avviare tutte le attività ritenute utili ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, fra le quali rientrano, a titolo esemplificativo:

- a) la programmazione, la progettazione e la gestione di programmi, progetti ed iniziative regionali, nazionali o comunitarie;
- b) la gestione dei servizi a livello comprensoriale, ivi compresi i servizi agli enti locali, l'assistenza ed il supporto tecnico alle attività imprenditoriali;
- c) l'animazione socio-economica e culturale ed iniziative di sensibilizzazione;
- d) la promozione ed il collocamento delle produzioni locali;
- e) la promozione, realizzazione e commercializzazione di attività turistiche, agritouristiche, artigianali e produttive in genere, di apposito materiale promozionale e di programmi di animazione;
- f) la promozione e la gestione di interventi di formazione professionale ed imprenditoriale e di riqualificazione.

La Società, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli artt. 106 e 113 del D.Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal predetto decreto legislativo e dal D.Lgs. 415/96, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale.

A tal fine:

- a) può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società o enti aventi scopi affini, analoghi o complementari;
- b) può concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2036 (due-milatrentasei), e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Tarcento e con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire

modificare o sopprimere sedi secondarie. —

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci. —

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO. —

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI —

1. Il capitale sociale è di euro 22.640 ed è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile, che possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a un euro o multipli di un euro. —

2. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro. —

3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni esterne in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati. —

4. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto. —

5. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo consenta. —

6. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale o che il diritto di opzione sia comunque escluso o limitato; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile. —

7. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile. —

8. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui

all'articolo 2482 bis, comma 2, del codice civile.

9. Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso non può essere venduta all'incanto.

ARTICOLO 5-BIS) CONTRIBUTI CONSORTILI

Per l'attuazione dell'oggetto sociale il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile e del successivo comma 2 dell'art. 11, potrà richiedere ai Soci il versamento di contributi in denaro per la copertura dei costi relativi al funzionamento della Società e/o per la costituzione di un'apposita riserva proporzionalmente alla quota detenuta, previa decisione dei soci, con modalità che tengano in considerazione le esigenze dei soci pubblici in materia di programmazione economico-finanziaria.

ARTICOLO 6) FINANZIAMENTO DEI SOCI DELLA SOCIETA'

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale con le modalità e i limiti di cui alla normativa bancaria e creditizia vigente.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ARTICOLO 7) TITOLI DI DEBITO

1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea dei soci che ne determina le modalità e i limiti.

ARTICOLO 8) - PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

1. Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati.

ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

1. In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 5 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni.

2. Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengono a favore di altri soci, nonché del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado.

ARTICOLO 10) RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 11) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) L'approvazione del bilancio;

b) La nomina dell'organo amministrativo;

- c) La nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) Le modificazioni del presente statuto;
- e) La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- f) La determinazione anche su base pluriennale, dei contributi consortili di cui all'art. 5-bis (Titolo II) e le relative modalità di erogazione da parte dei Soci.

3. Deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

ARTICOLO 12) DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'

- 1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante delibera assembleare.

ARTICOLO 13) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure quando ne faccia richiesta un numero di soci che rappresenti un terzo del capitale sociale. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (Otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere inviato con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel libro soci.

2. In caso di inerzia dell'organo amministrativo all'effettuazione della convocazione sia protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere spedito dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 14) ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

ARTICOLO 15) ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.

ARTICOLO 16) ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza al consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

ARTICOLO 17) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

ARTICOLO 18) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

1. Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

2. La trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione società sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.

2. Ai fini della totalitarità dell'assemblea di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assentino all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telex e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risultino che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assentisti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

3. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITÀ.

ARTICOLO 19) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. Fermo restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 11 del presente statuto, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da tre a sette membri, anche non soci.

2. La nomina dei componenti dell'organo amministrativo compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile.

3. Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.

4. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

5. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina, e in mancanza di fissazione di termine essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

6. I componenti dell'organo amministrativo sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

7. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

8. Se cessano dalla carica uno o più componenti dell'organo amministrativo, gli altri devono provvedere a sostituirli, con deliberazione approvata, se esiste, dal collegio sindacale. I soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Tuttavia, se cessa dalla carica almeno la metà dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.

9. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

10. I soci possono assegnare per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo e possono pure decidere modificazioni in ordine al compenso che sia stato stabilito nell'atto costitutivo.

vo; in mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

11. Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

12. Per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione di cui al paragrafo 2 della sezione VI-bis del capo V del Titolo V del Libro V del codice civile.

ARTICOLO 20) ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza almeno 3 tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). In caso di inerzia del presidente del consiglio di amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e a condizione che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti nonché, se nominato, all'organo di revisione contabile.

4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

5. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo. In di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo.

6. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

ARTICOLO 21) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE ESPRESSA PER ISCRITTO

1. A meno che uno o più componenti dell'organo amministrativo non richie-

dano l'adozione del metodo collegiale, i membri del consiglio di amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Non è ammessa l'espressione della volontà degli amministratori mediante un rappresentante.

2. Le decisioni degli amministratori mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto devono essere effettuate con qualsiasi mezzo che dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione la quale deve tempestivamente essere comunicata a tutti i membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, ai sindaci ed al revisore contabile e trascritta nel relativo libro sociale allegando allo stesso tutte le comunicazioni relative.

3. Le decisioni si intendono formate nel momento in cui alla società pervenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo; il componente dell'organo amministrativo che esprima un voto di astensione si considera come se non fosse in carica. In caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 22) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile;

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

ARTICOLO 23) AMMINISTRATORI DELEGATI E COMITATO ESECUTIVO

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, e nell'articolo 2475, ultimo comma, del codice civile.

ARTICOLO 24) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revoca e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, e agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 25) CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE

1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale, che ha anche funzioni di controllo contabile, salvo diversa decisione dei soci in sede di nomina del collegio sindacale.

2. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a delibera-

re qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

ARTICOLO 26) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purché, non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 27) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
 2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
 3. E' fatto divieto di distribuzione ai soci di eventuali utili o avanzi di gestione, sotto qualsiasi forma.
-

TITOLO VI - SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 28) SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
 2. Addivenendosi per un qualunque motivo allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà, con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto e nell'osservanza delle disposizioni di legge, le norme per la nomina del liquidatore o dei liquidatori e per la liquidazione.
-

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 29) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.
 2. L'arbitro è nominato dal presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.
-

ARTICOLO 30) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.
-

F.to Veneto Mauro

F.to Francesco Petroni notaio (L.S.)